



**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

**Tangenziale Esterna S.p.A.**

---

**Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed  
esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di  
Milano (29 luglio 2010)**

---

**ATTO AGGIUNTIVO N° 1**

---

**Milano, 8 marzo 2012**

**C.A.L. S.p.A.**

**\* \* \***

**ATTO AGGIUNTIVO n. 1**

**alla Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, sottoscritta in data 29 luglio 2010**

**TRA**

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, denominata in seguito per brevità "CAL S.p.A. o Concedente";**

**E**

**Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano, viale della Liberazione 18, denominata in seguito per brevità "TE S.p.A.".**

**\* \* \***

**REPUBBLICA ITALIANA**

**L'anno 2012, del mese di marzo, addì 8, in Milano, in Via Pola, n. 12/14,**

**SONO PRESENTI**

**DA UN PARTE**

**Antonio Giulio Rognoni, nato a Milano il 12 dicembre 1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. n. 1837186, C.F. e P. IVA n. 05645680967, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2011 e del 1 marzo 2012;**

**E**

**DALL'ALTRA**

**Loris Zaffra, nato a Casina, il 12 ottobre 1947, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano, viale della Liberazione n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. n. 1893940, C.F. e P. IVA n. 06445740969**



munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2011 e del 7 marzo 2012.

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### PREMESSO CHE

- (A) in data **29 luglio 2010** è stata sottoscritta tra CAL S.p.A. e TE S.p.A. la “*Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l’esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano*” (la “**Convenzione Unica**”) approvata con Decreto Interministeriale n. 743 dell’8 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 22 novembre 2010, reg. 9 foglio 400;
- (B) in data **12 ottobre 2010** è stato sottoscritto tra CAL S.p.A., TE S.p.A. e la Società di progetto Brebemi S.p.A. il “*Protocollo d’intesa per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l’esercizio dell’interconnessione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano e la Tangenziale Est Esterna di Milano*”;
- (C) il Concessionario ha provveduto a redigere il Progetto Definitivo della Tangenziale Est Esterna di Milano, il quale è stato approvato dal Concedente, per quanto di competenza, con Determina del **23 dicembre 2010**;
- (D) in data **7 febbraio 2011** il Progetto Definitivo è stato consegnato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato sottoposto all’*iter* approvativo di cui agli articoli 166 e 167, c. 5, del D.Lgs. 163/2006;
- (E) in particolare, in data **21 marzo 2011** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione ha indetto, ai sensi dell’articolo 166 del D.Lgs. 163/2006, la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti, la quale si è svolta, in un’unica seduta, in data **13 aprile 2011**;
- (F) nell’ambito del richiamato *iter* approvativo, con nota Prot. CAL-130611-00005 del **13 giugno 2011**, CAL S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione il Piano Economico Finanziario (“**PEF 2011**”) della Concessione e la relativa Relazione esplicativa, ricevuti dal Concessionario con nota n. 1367/2011/AD/pc del **9 giugno 2011**;
- (G) nel PEF 2011 l’importo del progetto relativo al Collegamento autostradale è fissato in Euro **1.659.901.085,95** (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara pari al 12,50%, e la durata della gestione è confermata in 50 (cinquanta) anni dalla data di apertura dell’intero collegamento autostradale secondo quanto previsto all’art. 3.1 della Convenzione Unica;
- (H) il Progetto Definitivo e il relativo PEF sono stati valutati favorevolmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dell’istruttoria di competenza sul Progetto Definitivo, con prescrizioni e raccomandazioni; in particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione ha confermato l’aggiornamento del costo dell’opera di

cui al PEF 2011 ed alla Relazione esplicativa, pari a Euro 1.659.901.085,95 (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara pari al 12,50%;

- (I) con Delibera n. 51 del 3 agosto 2011 (**Allegato A** al presente atto), il CIPE:
- (i) ha preso atto, sotto l'aspetto tecnico-procedurale, sotto l'aspetto attuativo e sotto l'aspetto finanziario, dell'istruttoria svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - (ii) ha approvato la progettazione definitiva del Collegamento autostradale ai sensi e con i contenuti di cui al deliberato della medesima delibera (**Allegato B** al presente atto), ivi compreso il Cronoprogramma (**Allegato E** al presente atto);
  - (iii) ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sullo **schema di Atto Aggiuntivo n. 1**;
- (J) in attuazione della predetta Delibera CIPE e delle relative prescrizioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284, si rende, quindi, necessario procedere alla sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione Unica (l'“**Atto Aggiuntivo n. 1**”), ai fini dell'adozione del PEF (“**Allegato C**” al presente atto), della Relazione esplicativa del PEF (“**Allegato D**” al presente atto) e del nuovo Cronoprogramma (*sub* **Allegato E** al presente atto) allegati al progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera del 3 agosto 2011;
- (K) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, modificato dalla Legge n. 217/2010, i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 13 agosto 2010 n. 136 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'art. 3 della medesima L. 136/2010, come modificato dall'art. 1, lett. a) dell'art. 7 del medesimo D.L. 187/2010;

### TUTTO CIO' PREMESSO

tra CAL S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A., come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.


\* \* \*

#### 1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e i seguenti allegati formano parte integrante del presente Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione Unica e costituiscono anch'essi patto:

- A** Delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011 e relativi allegati
- B** Elenco elaborati del Progetto definitivo;

il Progetto definitivo del Collegamento autostradale approvato dal CIPE con Delibera n. 51 del 3 agosto 2011, pur non materialmente allegato all'Atto Aggiuntivo,



costituisce parte integrante dello stesso;

- C Piano Economico-Finanziario e Piano Finanziario Regolatorio;**
- D Relazione esplicativa del Piano Economico-Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio con relativo Allegato 1-Studio trasportistico;**
- E Cronoprogramma.**

## 2. OGGETTO

- 2.1 Con il presente Atto Aggiuntivo n. 1 le Parti convengono di adottare, in attuazione di quanto disposto dal CIPE con Delibera n. 51 del 3 agosto 2011 il PEF della Concessione e la Relazione esplicativa [*sub all. C e D*].

I predetti PEF e Relazione esplicativa sostituiscono il Piano Economico Finanziario e la Relazione di cui all'Allegato E della Convenzione Unica.

Le Parti danno atto che:

- 2.1.1 l'Atto Aggiuntivo n. 1 adotta il nuovo PEF della Concessione e la Relazione esplicativa [*sub all. C e D*] allegati al Progetto definitivo approvato dal CIPE senza apportare modifiche rispetto al PEF e alla Relazione valutati dal CIPE medesimo;
- 2.1.2 l'Atto Aggiuntivo n. 1 non tratta punti ulteriori rispetto all'adozione del Piano.
- 2.2 Con il presente Atto Aggiuntivo n. 1 le Parti convengono di adottare il Cronoprogramma di Progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 51 del 3 agosto 2011.
- Il predetto Cronoprogramma [*sub all. E*] sostituisce il Cronoprogramma di cui all'Allegato D della Convenzione Unica.
- 2.3 Trovano applicazione alla Convenzione Unica e al presente Atto Aggiuntivo n. 1, le disposizioni volte *ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.*
- 2.4 Con il presente Atto Aggiuntivo n. 1 le Parti convengono di modificare, in attuazione delle prescrizioni di cui al punto 3 del deliberato della Delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la Convenzione Unica con i contenuti di cui al successivo articolo 3.

## 3. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE UNICA

- 3.1 Con il presente Atto Aggiuntivo n. 1 le Parti convengono di modificare il testo della Convenzione Unica come segue:
- i. si aggiunge all'articolo 6 (*"Diritti ed obblighi del concessionario"*) comma 6.2 della Convenzione Unica, dopo la lettera (q), la lettera (q1) del seguente tenore:



*“L'individuazione dei soggetti finanziatori degli interventi oggetto della presente convenzione avviene mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006”;*

- ii. si aggiunge all'articolo 11 (“Piano Economico-Finanziario”) della Convenzione Unica, dopo il comma 11.8, il comma 11.9 del seguente tenore:

*“Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito riportato nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione, si procederà all'aggiornamento del relativo piano economico-finanziario al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario con conseguente riallineamento del costo del debito ( $K_d$ ) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento ( $W_{acc}$ ).*

*Il riallineamento del costo del debito ( $K_d$ ) qualora determinato da un incremento del  $K_d$  rispetto al valore previsto nel piano finanziario allegato alla presente Convenzione, sarà definito in ragione del minore tra i seguenti valori:*

*a) differenza tra il tasso finanziariamente equivalente (TFE) del finanziamento, indicato nel piano economico-finanziario (PEF) allegato alla presente Convenzione, calcolato alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento e il TFE del finanziamento indicato nel PEF allegato alla presente Convenzione calcolato all'atto di recepimento delle prescrizioni del CIPE, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera a) della legge 23 dicembre n. 191 e dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel caso in cui tale differenza risulti negativa, il valore è considerato pari a zero;*

*b) la differenza del costo del debito, riportato nel PEF allegato alla presente Convenzione e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto.*

*Nel caso in cui il riallineamento del costo del debito sia determinato da una riduzione del  $K_d$  rispetto al valore previsto nel PEF allegato alla presente Convenzione, la variazione del  $K_d$  sarà pari alla differenza tra il costo del finanziamento previsto nel PEF allegato alla presente Convenzione e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto.*

*Il TFE è calcolato sulla base della curva dei tassi BTP Benchmark rilevati dalla pagina “0#ITBMK=FIX” del circuito Reuter, secondo la metodologia riportata all'allegato E) della Convenzione.*

*L'allegato E) alla Convenzione deve essere integrato, prevedendo le modalità per il calcolo del tasso finanziariamente equivalente ai BTP Benchmark come di seguito descritto.*

*Il Tasso Finanziariamente Equivalente (“TFE”) indica il tasso di mercato di una operazione finanziaria teorica avente le medesime caratteristiche del Finanziamento previsto nel Piano Economico Finanziario della convenzione (il “Finanziamento”) in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.*

*La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:*

- 1. Calcolo della durata finanziariamente equivalente del Finanziamento ("DFE"), inteso come il valore espresso in anni entro cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto anche dei flussi di erogazione.*
- 2. Rilevazione del rendimento del BTP Benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", con durata finanziaria immediatamente precedente la DFE.*
- 3. Rilevazione del rendimento del BTP Benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX" con durata finanziaria immediatamente successiva alla DFE.*
- 4. Calcolo del tasso di rendimento, di un BTP teorico avente DFE corrispondente alla DFE del Finanziamento mediante interpolazione lineare dei rendimenti rilevati secondo i sopra elencati punti 2. e 3. Tale rendimento corrisponde all'approssimazione del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP.*
- 5. Nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla durata finanziaria massima del BTP Benchmark si procederà al calcolo del tasso di rendimento di cui al precedente punto 4, mediante estrapolazione lineare dei rendimenti (I) del BTP Benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", di durata finanziaria massima, e (II) del BTP Benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", di durata finanziaria immediatamente precedente.*

*Il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP Benchmark e del TFE all'atto di recepimento delle prescrizioni del CIPE, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera a) della legge 23 dicembre n. 191 e dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e li comunica al concedente; successivamente, il concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP Benchmark e del TFE al momento di sottoscrizione del contratto di finanziamento e li comunica al concedente.*

*Nel caso in cui, successivamente e in condizioni di mercato più favorevoli, il concessionario proceda al rifinanziamento del debito previsto nel PEF vigente, il riallineamento del costo del debito indicato nel PEF vigente sarà determinato in ragione di un valore pari alla differenza, solo se positiva, tra il costo del debito applicato nel PEF vigente e il costo del debito rifinanziato";*

- iii. si aggiunge all'articolo 11 ("Piano Economico-Finanziario") della Convenzione Unica, dopo il comma 11.9 inserito dal precedente punto ii., il comma 11.10 del seguente tenore:*

*"Il rendimento dei mezzi propri ( $K_e$ ), utilizzato nel calcolo del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento ( $Wacc$ ), previsto nel PEF allegato alla presente Convenzione, e riportato nell'allegato E) della presente Convenzione, sarà vincolante per il concessionario*

*e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata della concessione, anche in occasione degli aggiornamenti del piano economico-finanziario previsti dal presente articolo”.*

- iv. si aggiunge all'articolo 11 (“Piano Economico-Finanziario”) della Convenzione Unica, dopo il comma 11.10 inserito dal precedente punto iii., il comma 11.11 del seguente tenore:

*“In sede di aggiornamento e di revisione del piano economico-finanziario verrà calcolato lo scostamento cumulato tra il traffico consuntivo a fine quinquennio e le relative previsioni. Laddove si registrano entrate dovute ad una variazione del traffico, il beneficio economico finanziario, al netto delle imposte e del canone di concessione, verrà destinato al riequilibrio del Piano suddetto tramite corrispondente rideterminazione del saldo delle poste figurative”.*

#### 4. PATTUZIONI CONCLUSIVE


- 4.1 Per quanto non diversamente disposto nel presente Atto Aggiuntivo n. 1 e nei suoi Allegati restano fermi ed invariati i contenuti della Convenzione Unica.
- 4.2 La Convenzione Unica e l'Atto Aggiuntivo n. 1 costituiscono congiuntamente la regolamentazione contrattuale del rapporto concessorio.
- 4.3 Il presente Atto Aggiuntivo n. 1 è soggetto a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione dell'Atto Aggiuntivo, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Milano, 8 marzo 2012

**Tangenziale Esterna S.p.A.**

Loris Zaffra



**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**

Antonio Giulio Rognoni

